
CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L'APPALTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE
DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Destinatari degli interventi	3
Art. 3 – Descrizione del servizio	4
Art. 4 – Modalità organizzative	5
Art. 5 – Coordinamento tecnico e operativo	5
Art. 6 – Obblighi dei contraenti in rapporto al software ceduto in comodato	7
Art. 7 – Modalità di integrazione con i servizi	7
Art. 8 – Strutture e mezzi a disposizione	8
Art. 9 – Obblighi a carico dell'Operatore economico	8
Art. 10 – Obblighi a carico della Stazione appaltante	10
Art. 11 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	10
Art. 12 – Documenti che fanno parte del contratto	11
Art. 13 – Durata del contratto	12
Art. 14 – Importo del contratto	12
Art. 14 bis – Prestazioni indicizzate	13
Art. 15 – Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)	13
Art. 16 – Avvio dell'esecuzione del contratto	13
Art. 16 bis – Anticipazione del prezzo	14
Art. 17 – Esecuzione del contratto e sospensione	14
Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	14
Art. 19 – Corrispettivi	14
Art. 20 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	15
Art. 20 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità	16
Art. 21 – Controlli sull'esecuzione del contratto	16
Art. 21 bis – Clausola sul personale	17
Art. 21 ter – Obblighi di assunzione (incremento occupazionale giovanile e di genere)	17
Art. 22 – Vicende soggettive dell'Operatore economico	17
Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	17
Art. 24 – Subappalto	18
Art. 24 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti	19
Art. 25 – Tutela dei lavoratori	19
Art. 26 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto ..	19
Art. 27 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto	20
Art. 28 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	21
Art. 28 bis – Clausole sociali ulteriori	21
Art. 29 – Sicurezza	22
Art. 30 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	22
Art. 31 – Proprietà dei prodotti	23
Art. 32 – Trattamento dei dati personali	23
Art. 33 – Garanzia definitiva	23
Art. 34 – Obblighi assicurativi	24
Art. 35 – Penali	25
Art. 35 bis – Clausola di forza maggiore	25
Art. 36 – Risoluzione del contratto	26
Art. 37 – Recesso	27
Art. 38 – Definizione delle controversie mediante CCT	27
Art. 39 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	27
Art. 40 – Obblighi in materia di legalità	28
Art. 41 – Spese contrattuali	29
Art. 42 – Disposizioni anticorruzione	29
Art. 43 – Norma di chiusura	30

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento ad un soggetto terzo del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di persone anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti nel bacino d'utenza del territorio della Comunità della Val di Non, per una durata triennale.
2. I servizi oggetto d'appalto si configurano come un sistema di prestazioni programmate e personalizzate sulle necessità dell'utente, da svolgersi prevalentemente presso il suo normale domicilio o la sua dimora abituale, in attuazione del Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) definito dal Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.
4. Tenuto conto delle fluttuazioni periodiche nella domanda di servizio da parte dell'utenza e in relazione alle esigenze del servizio, il monte ore complessivo è pari a 66.000 ore di assistenza domiciliare, nei tre anni di durata dell'appalto (22.000 ore annue stimate).
5. I valori del monte ore di cui sopra rivestono carattere indicativo e non costituiscono impegno specifico per la Stazione appaltante; essi devono essere considerati in relazione alle esigenze di sostituzione di analoghe figure professionali dipendenti della Stazione appaltante e alle fluttuazioni periodiche della domanda di servizio durante tutti i periodi dell'anno.
6. L'Operatore economico è tenuto ad eseguire le attività di servizio nel rispetto del contratto, del presente Capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara, nonché dell'offerta tecnica presentata, essendo escluse variazioni di prezzo, rimborsi, indennizzi di sorta, salvo quanto stabilito agli artt. 14 e 14bis del presente Capitolato.
7. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Destinatari degli interventi

1. Possono fruire degli interventi oggetto dell'appalto persone o nuclei familiari residenti nel territorio di competenza della Comunità segnalati dal Servizio per le politiche sociali e abitative, autorizzati dalla competente struttura organizzativa della Comunità, ed in particolare quelle persone che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, sono destinatari degli interventi di aiuto domiciliare, adulti in situazioni di marginalità, persone anziane, soggetti in condizioni di disabilità o con problemi di salute mentale, famiglie problematiche con figli minorenni e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o comunque di ridotte capacità funzionali.
2. L'assistenza domiciliare può essere erogata anche a persone che vivono in comunità, siano esse laiche o religiose, sempre che dette comunità non siano in grado di provvedere autonomamente ai bisogni di assistenza delle medesime persone.
3. Gli interventi di assistenza domiciliare possono essere altresì erogati nei confronti di persone presenti sul territorio della Comunità e residenti nei comuni della Provincia di Trento, su richiesta della Comunità di appartenenza, qualora ricorrano le condizioni per la continuità assistenziale.

Art. 3 – Descrizione del servizio

1. Il servizio di cui all'art. 1, nel dettaglio di seguito descritto, trova esecuzione presso il domicilio e/o la dimora abituale degli utenti o presso i centri sociali territoriali, a carattere residenziale e/o semiresidenziale, dove essi risultino inseriti ovvero accolti, fatte salve le attività di accompagnamento e/o disbrigo pratiche. I centri sociali territoriali, potenzialmente individuati come sedi del servizio, sono indicati nel DUVRI allegato sub 3) al presente Capitolato speciale.
2. L'Operatore economico deve garantire che l'attività organizzativa e le modalità di espletamento del servizio (inteso come attivazioni di nuovi utenti, cessazioni di utenti, percorsi, ...) siano preventivamente concordate con la Stazione appaltante. L'Operatore economico s'impegna ad attuare gli interventi di assistenza domiciliare in aderenza al Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) elaborato da parte del Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.
3. Le prestazioni di assistenza domiciliare, individuate dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla ulteriore normativa di settore e dalle Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale, consistono, a titolo esemplificativo, nelle seguenti:
 - a. Cura ed aiuto della persona:
 - aiuto nell'igiene e nella cura personale (bagno, manicure, pedicure, lavaggio capelli, ...);
 - attività di mobilitazione volte a favorire la deambulazione;
 - supporto e aiuto per il confezionamento dei pasti;
 - prestazioni concordate integrative di attività riabilitative e sanitarie a tutela della salute;
 - attività di supporto raccordate a programmi integrati con i Servizi di salute mentale finalizzati alla stimolazione, al sostegno psico-relazionale e all'integrazione sociale;
 - accompagnamento individualizzato per il disbrigo di faccende personali (ritiro pensione, visita medica, ...);
 - trasporto per accesso ai Servizi ed alle strutture socio-sanitarie territoriali (Centri diurni e di servizi, circoli anziani, ...).
 - b. Attività di sostegno relazionale alla persona e di aiuto nella gestione di compiti familiari:
 - supporto alla vita di relazione, accompagnamento per l'accesso ai servizi del territorio e per il disbrigo di commissioni personali, attività di integrazione con la comunità locale;
 - accompagnamento per favorire i rapporti ed i collegamenti con l'esterno (organismi associativi, feste e ricorrenze, momenti religiosi e di culto, amicizie, attività socio-culturali-ricreative, ...);
 - aiuto nella gestione dei compiti familiari, anche a favore di minori o di soggetti con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
 - c. Governo della casa:
 - riordino ed igiene dell'abitazione;
 - pulizia degli effetti personali, del vestiario e della biancheria, lavaggio, stiratura, rammendo;
 - spesa per generi di prima necessità;
 - altre incombenze per la gestione della casa.
 - d. Supporto e formazione ai caregivers.
4. Le prestazioni di aiuto domiciliare possono essere richieste dai competenti organi della Stazione appaltante all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 18.00 (solo in casi particolari e limitati fino alle ore 20.00) nei giorni della settimana dal lunedì alla domenica (inclusi sabato e festivi), comprese le festività

infrasettimanali; il servizio nei giorni festivi sarà attivato in relazione a particolari necessità e tenendo conto delle risorse familiari e della rete, su indicazione del Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.

5. Per gli utenti allettati, ovvero per altre specifiche tipologie individuate dall'Assistente sociale di riferimento della Comunità, l'Operatore economico è tenuto a rispettare gli orari di esecuzione della prestazione stabiliti nei P.A.I.; eventuali modifiche o scostamenti devono essere preventivamente concordati con l'Assistente sociale di riferimento.
6. La durata di ogni singolo accesso presso gli utenti non può essere di norma inferiore ai 30 minuti, salvo eccezioni, previamente concordate, per accessi di minore durata.
7. In caso di assenza non prevista dell'utente, in quanto non comunicato almeno il giorno lavorativo antecedente la programmata erogazione, è comunque riconosciuto all'Operatore economico un impegno orario a forfait di trenta minuti. L'Operatore economico è comunque tenuto ad avvisare prontamente il Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità dell'assenza dell'utente.

Art. 4 – Modalità organizzative

1. L'Operatore economico è tenuto a prestare la sua attività su tutto il territorio d'ambito della Comunità, secondo la distribuzione del monte ore annuo di cui al precedente art. 1, sulla base del Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), predisposto dall'assistente sociale di zona. Il P.A.I. contiene tutte le informazioni necessarie a svolgere il servizio in modo efficace e gli obiettivi da conseguire sulla specifica situazione. Qualora per qualsiasi motivo l'operatore sia impedito a raggiungere il posto di lavoro, l'Operatore economico s'impegna a garantire il servizio con altro dipendente in possesso dei requisiti prescritti, salvo motivati casi di emergenza improvvisa.
2. Per quanto riguarda le assenze del personale dipendente dell'Operatore economico, lo stesso s'impegna a provvedere alla sua immediata sostituzione con altro personale idoneo debitamente informato sulla tipologia di assistenza, onde garantire l'adeguata assistenza presso l'utente, avvisando in caso di ritardo.
3. Per far fronte alle richieste la Comunità invia all'Operatore economico una richiesta con preavviso scritto di almeno 48 ore, allegando i relativi P.A.I., in cui viene, altresì, indicata la data di attivazione o prosecuzione del servizio domiciliare e la durata dello stesso. Per far fronte alle richieste di motivata urgenza, la Comunità invia all'Operatore economico una richiesta con preavviso scritto di almeno 24 ore, allegando i P.A.I.
4. I servizi affidati all'Operatore economico possono essere revocati o sospesi per cause proprie dell'utente, quali il decesso, il ricovero ospedaliero, la rinuncia, ... Per garantire l'indispensabile continuità nel rapporto con l'utente, l'Operatore economico organizza gli interventi in modo da limitare, di norma, il turn-over. Salvo casi particolari, è escluso l'utilizzo contemporaneo di operatori dell'Operatore economico e di operatori di assistenza della Comunità per lo stesso utente.
5. L'Operatore economico presta la propria attività su tutto il territorio della Comunità ed eventualmente anche al di fuori di questo, in particolare per quanto attiene i servizi di accompagnamento e l'accesso a strutture.

Art. 5 – Coordinamento tecnico e operativo

1. La Comunità provvede, attraverso il proprio Servizio per le politiche sociali e abitative, ad accogliere le domande di accesso ai servizi, ad accertare lo stato di bisogno e a formulare i P.A.I. degli utenti in eventuale integrazione con il comparto sanitario. Le verifiche/valutazioni in itinere devono realizzarsi con il coinvolgimento dell'Operatore economico, ottimizzando gli strumenti operativi comuni fra cui, in

particolare, la modulistica e la rilevazione dell'entità dei servizi prestati presso l'utente.

2. L'Operatore economico s'impegna a realizzare i P.A.I. degli utenti assegnati, organizzando autonomamente le proprie risorse umane e strumentali, mantenendo sistematici contatti con il Servizio politiche sociali e abitative per riferire circa l'andamento degli interventi e la situazione dell'utente, ai fini di eventuali adeguamenti dei progetti medesimi, di cui rimane responsabile il Servizio politiche sociali e abitative della Comunità.
3. L'Operatore economico attraverso il proprio Coordinatore di servizio è tenuto a:
 - mantenere i rapporti con il Servizio politiche sociali e abitative della Comunità e in particolare con le assistenti sociali referenti per i singoli casi, con cadenza almeno quindicinale;
 - curare la realizzazione dei piani di lavoro, tenendo conto dei P.A.I. e delle priorità indicate dalle assistenti sociali referenti per il caso;
 - acquisire tutte le informazioni necessarie (schede utenti, ...) per attivare e svolgere il servizio in modo appropriato ed efficace, attraverso i propri operatori;
 - trasmettere alla Comunità le eventuali modifiche da apportare al Progetto Assistenziale Individualizzato iniziale per sopraggiunte variazioni sullo stato di bisogno dell'utente;
 - assicurare la propria partecipazione agli incontri concordati con l'assistente sociale di zona, accompagnato, in caso di necessità, dal personale dell'Operatore economico adibito all'assistenza domiciliare. Tali incontri rivestono finalità di programmazione, verifica della regolare attuazione dei P.A.I., valutazione della coerenza degli interventi svolti dal personale dell'Operatore economico con gli obiettivi stabiliti per il singolo utente e messa in atto delle eventuali variazioni, anche con l'ausilio delle indicazioni fornite dagli operatori, sia attraverso il coordinamento interno dell'Operatore economico che tramite idonei strumenti e procedure concordati. Le ore a ciò dedicate, fino a un massimo di tre ore mensili totali per operatore domiciliare dipendente dell'Operatore economico, non sono computabili in sede di liquidazione mensile;
 - consentire, su richiesta, la partecipazione dell'assistente sociale di zona alle riunioni di coordinamento degli operatori socioassistenziali della stessa zona dell'Operatore economico con il Coordinatore di servizio;
 - assicurare il coinvolgimento, in situazioni di particolare complessità e/o urgenza, su indicazione del Servizio politiche sociali e abitative o del Coordinatore di servizio, degli operatori direttamente impiegati nell'erogazione delle prestazioni;
 - avere piena conoscenza del servizio e degli operatori;
 - curare la regolarità delle presenze del personale impegnato e provvedere alla tempestiva sostituzione per assicurare la continuità e la regolarità degli interventi;
 - essere in grado di far fronte a qualsiasi problematica di carattere ordinario o straordinario per garantire il corretto espletamento del servizio oggetto del presente appalto durante tutta la fascia oraria di servizio;
 - segnalare immediatamente alla Comunità le eventuali sostituzioni del Coordinatore di servizio;
 - assicurare una presenza, al bisogno, del Coordinatore di servizio stesso, nella sede della Comunità della Val di Non, un giorno alla settimana, da concordare, almeno dalle ore 8.30 alle ore 10.00, e reperibile telefonicamente nelle fasce di servizio prestato dagli operatori dell'Operatore economico (senza che queste siano riconosciute come ore di assistenza domiciliare da parte della Comunità);
 - collaborare con il Servizio politiche sociali e abitative della Comunità nell'attivare interventi di ascolto dell'utenza, per monitorare la qualità del servizio e il grado di soddisfazione.

L'Operatore economico s'impegna, inoltre, a mettere a disposizione apparecchiature telefoniche idonee all'installazione degli applicativi forniti dalla Comunità per tutte le rilevazioni inerenti il servizio prestato e adottare anche strumenti di lavoro (schemi, griglie, ...), a supporto del sistema informativo.

4. La Comunità è tenuta a:

- garantire l'accesso a tutte le informazioni necessarie (schede utenti, ...) per attivare e svolgere il servizio in modo appropriato ed efficace;
- comunicare ogni nuova attivazione di servizi di assistenza domiciliare, che l'Ente intende affidare all'Operatore economico, specificandone la tipologia e fornendo tutte le informazioni necessarie per definire il tipo di Progetto Assistenziale Individualizzato da mettere in atto;
- comunicare ogni richiesta di variazione dell'orario dei servizi di assistenza domiciliare e di sostituzione del personale dipendente della Comunità;
- consegnare ad ogni nuova attivazione l'apposita tessera di rilevazione degli accessi al servizio, da conservarsi al domicilio dell'utente;
- fornire le tecnologie telematiche per le rilevazioni inerenti il servizio prestato.

5. A livello semestrale può essere previsto un incontro tra i referenti del Servizio politiche sociali e abitative – assistenti sociali, Coordinatore di servizio e staff tecnico e operativo dell'Operatore economico su tematiche di interesse comune, senza che queste siano riconosciute come ore di assistenza domiciliare da parte della Comunità.

6. Qualsiasi iniziativa che esuli dai piani di lavoro e che coinvolga gli utenti e le loro famiglie deve essere concordato preventivamente con il Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.

Art. 6 – Obblighi dei contraenti in rapporto al software ceduto in comodato

1. L'Operatore economico si assume l'impegno di conservare e custodire il software e i dati rilevati per l'attività di servizio con la diligenza del buon padre di famiglia, osservando le cautele d'uso per la loro migliore conservazione, senza concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, che oneroso, in assenza di specifico consenso scritto della Comunità.
2. L'Operatore economico s'impegna a restituire i beni di cui sopra su richiesta della Comunità e comunque alla scadenza del presente contratto, nello stesso stato in cui vengono consegnati.
3. A partire dalla data di consegna dei beni e fino alla scadenza del contratto, l'Operatore economico si assume i rischi per la perdita o il danneggiamento parziale o totale di quanto dato in comodato qualunque ne sia la causa, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore. La proprietà dei beni rimane, come per legge, alla Comunità, che dichiara di rinunciare ad ogni diritto di risarcimento e ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Operatore economico, nel caso di deperimento dei beni oggetto del presente comodato, dovuto a cause non imputabili a quest'ultimo.
4. L'Operatore economico s'impegna, infine, ad usare quanto sopra esclusivamente per la registrazione degli accessi presso l'utenza.

Art. 7 – Modalità di integrazione con i servizi

1. Al fine di realizzare l'integrazione tra servizi, l'Operatore economico s'impegna ad orientare la propria attività ai principi informativi della L.P. 27.07.2007, n. 13 e ad attenersi alle specifiche indicazioni contenute nel Piano sociale della Comunità della Val di Non.
2. L'Operatore economico, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Servizio politiche sociali e abitative della Comunità, è tenuto a perseguire l'integrazione con altre realtà che operano nei servizi sociali e sanitari presenti nel medesimo ambito

territoriale per una migliore finalizzazione delle risorse rispetto all'evoluzione dei bisogni.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal progetto individualizzato l'Operatore economico, nel rapportarsi con gli operatori dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici, deve privilegiare modalità che valorizzino la complementarietà delle competenze e dei ruoli.

Art. 8 – Strutture e mezzi a disposizione

1. Per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'Operatore economico fornisce al proprio personale i necessari dispositivi, attrezzature e mezzi necessari all'espletamento del servizio, simili a quelli forniti dalla Comunità ai propri operatori.
2. In relazione alle prestazioni di trasporto, l'Operatore economico è tenuto, in riferimento all'art. 3, comma 3, lett. a., a garantire anche i trasporti a favore degli utenti con personale ed automezzi a ciò autorizzati, corrispondentemente alle modalità con cui la Comunità gestisce questa tipologia di servizio.
3. Il personale dell'Operatore economico deve:
 - essere dotato di idoneo mezzo di trasporto;
 - essere munito di patente di guida categoria B) in corso di validità;
 - essere munito di tessera/cartellino di riconoscimento con fotografia, riportante nome, cognome, qualifica e ragione sociale della Ditta aggiudicataria, che deve essere appuntato in modo visibile durante l'espletamento del servizio.

Art. 9 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nel successivo art. 12.
2. La stipula del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipula del contratto da parte dell'Operatore economico equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'Operatore economico è tenuto, per tutta la durata dell'appalto, a garantire la sostituzione del personale di assistenza dipendente della Comunità, in caso di assenze prolungate (malattia, congedi parentali, congedi ordinari o altro) o in base alle altre esigenze specifiche da questa comunicate, salvo motivate difficoltà nel reperimento del personale, debitamente documentate.
5. Per una corretta gestione e verifica del servizio l'Operatore economico deve assicurare personale di assistenza, di direzione e coordinamento tecnico-operativo adeguato e in numero sufficiente a garantire il regolare e qualificato svolgimento del servizio oggetto del contratto. Al riguardo si precisa che le richieste di servizio di assistenza domiciliare non sono distribuite in modo omogeneo nell'arco di un anno ma possono subire variazioni, anche significative. Nell'organizzazione dei servizi, la rotazione del personale deve essere limitata e graduale nel tempo.
6. Per quanto sopra specificato, nel rispetto del monte ore annuo di cui al precedente art. 1 e tenuto conto delle fluttuazioni mensili nella domanda proveniente dall'utenza del servizio, l'Operatore economico s'impegna ad assicurare, durante l'intera durata del contratto, contemporaneamente, almeno numero 15 (quindici) operatori/operatrici di assistenza domiciliare, con orario almeno pari a 24 ore

settimanali. Il numero di operatori/operatrici di assistenza di cui sopra riveste carattere indicativo e deve essere considerato in relazione al monte ore complessivo, alle esigenze di sostituzione di analoghe figure professionali dipendenti della Stazione appaltante, e alle fluttuazioni periodiche della domanda di servizio durante tutti i periodi dell'anno.

7. Nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 27, gli operatori/operatrici di assistenza assunti dall'Operatore economico devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla ulteriore normativa di settore.
8. In relazione alle nuove assunzioni effettuate dall'Operatore economico, gli operatori/operatrici di assistenza devono essere in possesso delle qualifiche di OSS (operatore socio-sanitario) o OSA (operatore socio-assistenziale), per una quota non inferiore al 30%.
9. In aggiunta al personale di cui al punto precedente, l'Operatore economico s'impegna a mettere a disposizione una figura di Coordinatore di servizio in possesso di un diploma di laurea in ambito psico/socio/pedagogico con esperienza almeno triennale di coordinamento nei servizi socio-assistenziali o socio-sanitari per anziani, non anteriore al 31.12.2024.
10. Il personale dell'Operatore economico deve:
 - saper leggere, scrivere e parlare correttamente la lingua italiana;
 - rispettare l'obbligo di riservatezza sulle informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto dei presenti servizi, ed in particolare su fatti e circostanze relativi a persone e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione dello stesso. I singoli operatori/coordinatore si considerano incaricati del trattamento dei dati dei quali siano venuti a conoscenza nel corso dell'attività svolta, ai sensi del successivo art. 32.
11. L'Operatore economico è tenuto, inoltre, a:
 - a. comunicare alla Stazione appaltante, prima della consegna dell'appalto i nominativi del personale impiegato, con indicazione della qualifica professionale e dei certificati di servizio; ogni variazione di personale deve essere preventivamente comunicata alla Stazione appaltante;
 - b. formare il personale impiegato nel servizio secondo i tempi e le modalità proposte nel piano di formazione presentato in gara assicurando l'acquisizione di adeguate conoscenze, attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia socio-assistenziale/sanitaria;
 - c. far rispettare al personale impiegato le norme di educazione che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza nel lavoro;
 - d. garantire il possesso, ove previsto da specifica normativa di settore, da parte del personale impiegato, dei requisiti professionali e sanitari occorrenti;
 - e. presentare mensilmente alla Stazione appaltante le distinte comprovanti la data e l'ora dei servizi prestati fronte utente; una volta eseguito il controllo di tali distinte, la Stazione appaltante autorizza l'emissione delle relative fatture che sono accompagnate dall'elenco giornaliero e cumulativo mensile degli utenti cui sono state erogate le ore di assistenza domiciliare;
 - f. collaborare con la Stazione appaltante nel raccogliere le variazioni settimanali delle ore erogate, provvedendo ad informare in modo tempestivo relativamente a cessazioni, modifiche, riattivazioni del servizio e ad ogni altra esigenza che gli utenti dovessero segnalare al personale dell'Operatore economico medesimo.
12. Tenuto conto che la Stazione appaltante ha ottenuto la registrazione EMAS (European Community's Eco-Management and Audit Scheme – Regolamento CE 25.11.2009 n. 1221/2009) da parte del Comitato Ecolabel-Ecoaudit (n. registrazione IT – 001019), l'Operatore economico s'impegna ad una gestione del servizio improntata al rispetto dell'ambiente, secondo le indicazioni contenute nelle

specifiche schede della procedura operativa n. 16 del Sistema di Gestione Ambientale e della Politica Ambientale della Comunità della Val di Non, allegato sub 4) al presente Capitolato speciale d'appalto.

13. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 10 – Obblighi a carico della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante provvede a:
 - a. effettuare le comunicazioni di cui al precedente art. 4 e le relative variazioni intervenute (cessazioni, attivazioni, variazioni di frequenza, ...);
 - b. effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività di servizio, secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

Art. 11 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
 - b. il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
 - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d. la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - e. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - f. la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - g. il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
 - h. la L.P. 27 luglio 2007, n. 13, "Politiche sociali nella Provincia di Trento" e le relative norme attuative;

- i. le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella Provincia di Trento, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17.04.2025;
 - j. le norme del Codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
- 2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di Legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
- a) il presente Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
 - b) l'offerta tecnica dell'Operatore economico;
 - c) l'offerta economica dell'Operatore economico, comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali a carico dell'operatore economico;
 - d) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - e) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
 - f) in caso di subappalto, con esclusivo riferimento alle porzioni di servizio non consistenti in prestazioni sociali, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - g) il modello "Elenco del personale impiegato", di cui all'art. 32, comma 4 bis della L.P. n. 2/2016 e allegato sub 2 al presente Capitolato speciale;
 - h) il DUVRI, allegato sub 3 al presente Capitolato speciale;
 - i) il documento "Procedura operativa n. 16" del Sistema di Gestione Ambientale e della Politica Ambientale della Comunità della Val di Non, allegato sub 4 al presente Capitolato speciale;
 - j) l'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, di cui allo schema tipo allegato sub. 5 al presente Capitolato speciale;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Eventuali atti aggiuntivi sono stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Art. 13 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 16 e ha durata di tre anni.
2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023. Nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la durata della prestazione decorre dalla data del verbale di consegna e quindi anche la scadenza del contratto risulta parimenti anticipata.
4. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 14 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e allegati, del presente Capitolato e dell'offerta tecnica, s'intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - applicazione di modifiche già previste nei documenti di gara, quali le clausole di opzione di cui ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo;
 - aumento del prezzo non sostanziale, quale derivante dall'applicazione dell'art. 14bis del presente capitolato;
 - modifiche non sostanziali, che non alterano in modo significativo gli elementi essenziali del contratto originario;
 - proroga eccezionale di cui al comma 4 del precedente art. 13, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'individuazione del nuovo contraente;
 - circostanze imprevedute di natura oggettiva non dipendenti dalla Stazione appaltante, quali nuove disposizioni legislative o eventi straordinari di cui al comma 1 del successivo art. 35 bis.
3. L'importo contrattuale consiste nel prodotto del prezzo unitario per ora di servizio di assistenza domiciliare "fronte utente" erogata, risultante dall'applicazione del ribasso presentato in sede di gara, moltiplicato per il monte ore stimato di cui al precedente art. 1, comma 4. Tale importo è comprensivo di ogni onere posto a carico dell'Operatore economico (spostamenti del personale, uso mezzi, riunioni, aggiornamento, materiale e strumenti di lavoro, ...).
4. Gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso, sono pari ad Euro 957,57 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi

(Euro 319,19 annui), come meglio dettagliati nel DUVRI allegato sub 3) al presente Capitolato speciale.

5. La Stazione appaltante si riserva l'opzione, nei limiti di cui all'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, di affidare all'Operatore economico, nei successivi 3 (tre) anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un importo complessivamente non superiore ad Euro 400.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
6. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo massimo di tale opzione è pari a Euro 514.800,00 al netto di IVA e oneri.

Art. 14 bis – Prestazioni indicizzate

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 4 ter del D.Lgs. n. 36/2023, in ragione dello specifico oggetto dell'appalto, la Stazione appaltante aggiorna il prezzo contrattuale sulla base dei parametri individuati dalla Provincia Autonoma di Trento con proprio provvedimento, riferiti all'incremento del costo del lavoro o di altri fattori produttivi nei servizi socio-assistenziali.
2. Non si rende, pertanto, necessaria alcuna clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 – Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

1. Il responsabile del progetto (RUP) provvede a nominare il direttore dell'esecuzione (DEC) e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto è comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 16 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il DEC, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il DEC redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'aggiudicatario anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data indicata, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

6. Qualora, per l'estensione delle aree o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il DEC provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
7. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 16 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 125 in combinato disposto con l'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse, in quanto prestazione di servizio a esecuzione immediata il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 17 – Esecuzione del contratto e sospensione

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 19 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto all'Operatore economico per il pieno e perfetto adempimento fissato delle prestazioni oggetto del contratto di servizio per ogni ora di prestazione di aiuto domiciliare "fronte utente", è quello risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, più I.V.A. se dovuta, in base alle leggi vigenti. Esso è comprensivo di ogni onere posto a carico dell'Operatore economico (spostamenti del personale, uso mezzi, riunioni, aggiornamento, materiale e strumenti di lavoro, ...).
2. Il corrispettivo unitario di cui sopra, si intende valido ed immodificabile per tutto il periodo di durata del contratto. Con detto corrispettivo l'Operatore economico è del tutto compensato per il servizio reso senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.
3. Le frazioni inferiori all'ora di aiuto domiciliare sono fatturate ad un costo in proporzione all'ora intera, non inferiore ai 30 minuti.
4. Per l'esecuzione di interventi di assistenza domiciliare con la compresenza di due operatori, conformemente a quanto previsto dal Progetto Assistenziale Individualizzato, è fatturata l'ora somma delle prestazioni di ogni singolo operatore. In tutti gli altri casi l'onere del doppio operatore è a carico dell'Operatore economico.
5. La Comunità non riconosce, oltre al corrispettivo unitario, ulteriori spese riferibili ai tempi di percorrenza necessari agli operatori dell'Operatore economico per raggiungere i vari luoghi di lavoro ed il ritorno a casa, né i tempi di spostamento da un utente all'altro; saranno tuttavia riconosciuti i chilometri di percorrenza, secondo le tabelle previste per il personale dipendente della Comunità, effettuati per servizi di accompagnamento e trasporto di utenti (art. 3, comma 3, lett. a., ultimi punti), programmati in base al bisogno accertato dal Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.

Art. 20 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico con cadenza mensile sulla base delle ore di prestazione di aiuto domiciliare "fronte utente" effettivamente erogate e con riferimento al prezzo unitario indicato al precedente art. 14, comma 2. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24, comma 3 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore, con esclusivo riferimento alle porzioni di servizio non consistenti in prestazioni sociali.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto

aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

10. La Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.
11. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.
12. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
15. Per le finalità di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3.04.2013 relativo agli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è il UF416P. È richiesto altresì di indicare in fattura gli estremi dell'atto di affidamento del servizio, il codice CIG relativo all'appalto.

Art. 20 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di dar seguito alle indicazioni del precedente art. 20 del presente Capitolato.

Art. 21 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico s'impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 35.
3. La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 21 bis – Clausola sul personale

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (coloro che occupano nella loro azienda un numero superiore a 50 dipendenti) presentano la documentazione richiesta nel disciplinare di gara.
2. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e inferiore a 50 (cinquanta) dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa, da parte dell'operatore economico alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Gli Operatori economici sono, altresì, tenuti a consegnare, nel medesimo termine previsto dal comma precedente alla Stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 21 ter – Obblighi di assunzione (incremento occupazionale giovanile e di genere)

1. Gli operatori economici si impegnano ad assicurare la quota percentuale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile prevista nel bando di gara o nell'offerta.

Art. 22 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'articolo 120, comma 2, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante,

nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 24 – Subappalto

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 22, comma 5 della legge provinciale n. 13/2007, l'Operatore economico può procedere all'affidamento in subappalto delle sole parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali, quali il noleggio di mezzi e attrezzature e i servizi accessori.
2. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione. In tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la Stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascia la prevista autorizzazione.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:
 - a. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
 - b. i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
 - c. i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale;
4. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
5. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente, nei termini di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 24 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 25 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 26 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente.
2. Fermo quanto stabilito dal successivo art. 27, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.P. n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti del comparto "Cooperative sociali" e integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL e CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
4. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto.
5. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza dell'indennità di appalto originaria.

Art. 27 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.P. n. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 30 settembre 2025. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegato sub 2) al presente Capitolato, l'elenco del personale impiegato.
2. L'Operatore economico effettua le assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali, che si differenziano per aspetti qualitativi o quantitativi da quelle del precedente appalto, secondo quanto previsto nel provvedimento a contrarre. In caso di esuberi conseguenti all'applicazione di questo comma l'Operatore economico uscente, l'Operatore economico entrante e le organizzazioni sindacali effettuano un esame congiunto per ricercare ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
3. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo a innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
4. L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'elenco del personale, recante i dati

contenuti nel modello allegato sub 1) al presente Capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della Stazione appaltante.

5. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
6. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 35 del presente Capitolato.

Art. 28 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5 % delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del presente Capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 28 bis – Clausole sociali ulteriori

1. L'Operatore economico è tenuto ad adempiere all'obbligo assunto in sede di gara di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, per garantire sia l'occupazione giovanile sia l'occupazione femminile.
2. L'Operatore economico, che occupa un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa, da parte dell'Operatore economico, alle rappresentanze sindacali aziendali ed al Consigliere/alla Consiglieria regionale di Parità ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'Operatore economico è, altresì, tenuto a consegnare, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle

offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa da parte dell'Operatore economico anche alle rappresentanze sindacali aziendali ed all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, al seguente indirizzo: ufficio.disabilita@pec.governo.it.

4. In caso di inadempimento si applicano le seguenti penali:

Inadempimento contestato	Quantificazione penale
1. Inadempimento dell'obbligo di assicurare la quota del 30% per garantire sia l'occupazione giovanile sia l'occupazione femminile, accertato solo allo scadere dei 6 mesi decorsi dalla conclusione, mediante stipula, del contratto.	1. Penale pecuniaria dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo.
2. Inadempimento connesso alla mancata consegna della documentazione di cui al precedente comma 2 (relazione di genere).	2. Penale pecuniaria dello 0,5 ‰ (0,6 per mille) dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo.
3. Inadempimento connesso alla mancata consegna della documentazione di cui al precedente comma 3 (assolvimento degli obblighi di cui alla L 68/1999).	3. Penale pecuniaria dello 0,5 ‰ (0,6 per mille) dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo.

Art. 29 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
3. L'Operatore economico s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.
4. L'Operatore economico s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 30 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) dell'Operatore economico, indicato in sede di gara, o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico, privilegiando gli

strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 31 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante.
2. L'Operatore economico comunica preventivamente alla Stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Comunità della Val di Non, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato.
3. Con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico assume, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del regolamento, l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio affidato. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.
4. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto redatto sulla base dello schema tipo allegato sub 5) al presente Capitolato.
5. In caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla Stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 33 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a. "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".
 - b. In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla Stazione appaltante.
 - c. "I rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili".Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo PEC). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 34 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Operatore economico è responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante è considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni a persone e a cose. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.
5. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per persona.
7. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione appaltante prima della stipula del contratto.

Art. 35 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, è applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In corso di esecuzione del contratto, qualora vengano accertati a carico dell'Operatore economico inadempimenti rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, quali ad esempio la mancata presa in carico di utenti sulla base dei P.A.I. predisposti dalla Comunità ai sensi del precedente art. 4 comma 1, ovvero la mancata sostituzione del personale indicato dalla Comunità ai sensi del precedente art. 9 comma 4, la Stazione appaltante applicherà le seguenti penali:
 - per ogni contestazione di non regolare effettuazione del servizio: penale da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00;
 - per ogni contestazione di non qualificato svolgimento del servizio o mancato rispetto degli impegni: penale da un minimo di Euro 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di Euro 2.000,00.

Le penali di cui al presente articolo sono applicate dalla Stazione appaltante salvo il risarcimento del maggior danno.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 33 del presente Capitolato.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 36, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 35 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
 - a. l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b. l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
 - c. gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al DEC di idonea documentazione probatoria.
 3. Il DEC valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
 4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
 5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
 6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
 7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 36 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato oltre i limiti previsti dall'offerta presentata in sede di gara;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 22 del presente Capitolato speciale;
 - f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Stazione appaltante.
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 20, comma 3, del presente Capitolato speciale;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 34, comma 5, del presente Capitolato speciale;
 - j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - k) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Stazione appaltante;
 - l) utilizzo anche temporaneo di risorse umane e mezzi non rispondenti ai requisiti specificati all'art. 7, comma 3 del presente Capitolato, senza deroga documentata da parte della Stazione appaltante;
 - m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia ambientale;
 - n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - p) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
3. Il contratto di appalto è altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023, qualora ne ricorrano i presupposti.
 4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 37 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 38 – Definizione delle controversie mediante CCT

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l'esecuzione dell'appalto tra la Stazione appaltante e l'operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti si rivolgono al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).
2. Contro il lodo contrattuale del CCT è ammessa l'impugnazione davanti al Foro di Trento nei casi previsti dalla legge.
3. Si rinvia alla disciplina in materia di CCT contenuta negli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 39 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
 "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente affidante (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente affidante (...) e al Commissariato per il Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente affidante (...)."

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG - Codice Identificativo di Gara.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 40 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione adottata dalla Comunità della Val di Non, di cui alla sottosezione 3.c. "Rischi corruttivi e trasparenza" del "PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025" approvato con atto del Presidente n. 23 del 27 marzo 2023 e aggiornato con atto del Presidente n. 4 del 25 gennaio 2024, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al seguente link:
<https://www.comunitavaldinon.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> .

2. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione adottata dalla Comunità della Val di Non, di cui alla sottosezione 3.c. "Rischi corruttivi e trasparenza" del "PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025" approvato con atto del Presidente n. 23 del 27 marzo 2023 e aggiornato con atto del Presidente n. 4 del 25 gennaio 2024, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al seguente link: <https://www.comunitavaldinon.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> .
3. In relazione all'entità della violazione, il mancato rispetto delle politiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 può comportare la risoluzione del contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
5. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente affidante (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".
6. L'Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della prestazione.

Art. 41 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 42 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente "Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità della Val di Non", approvato con atto del Presidente della Comunità n. 23 del 19 dicembre 2022, ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Stazione appaltante"*) e disponibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante; la violazione delle disposizioni del Codice costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Per ulteriori disposizioni in materia si rinvia alla politica per la prevenzione della corruzione adottata dalla Comunità della Val di Non, di cui alla sottosezione 3.c. "Rischi corruttivi e trasparenza" del "PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025" approvato con atto del Presidente n. 23 del 27 marzo 2023 e aggiornato con atto del Presidente n. 4 del 25 gennaio 2024, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente della Stazione appaltante.

Art. 43 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato speciale.

ALLEGATO 1) - Elenco del personale (art. 27, comma 4 del capitolato speciale)

IMPRESA APPALTATRICE:

ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON (CONTRATTO REP. _____ DD. _____)

CCNL applicato:

eventuale contratto integrativo provinciale applicato:

eventuale contratto integrativo aziendale applicato:

Situazione al

[illegible]

Allegato 2) - Elenco del personale

IMPRESA APPALTATRICE S.A.D. s.c.s.

ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

CCNL applicato: Cooperative sociali
eventuale contratto integrativo provinciale applicato: Cooperative Sociali della Provincia Autonoma di Trento (CIP DI II livello)
eventuale contratto integrativo aziendale applicato:
Situazione al 30/09/2025

										dati riferiti ad una intera annualità virtuale comprese mensilità aggiuntive per prestazioni lavorative rese nell'appalto								
n. progr.	edificio/edifici/luogo impiego	di livello inquadramento	di mansione/qualifica	orario dedicato	settimanale all'appalto	orario settimanale totale (* a solo fine conoscitivo)	data di assunzione	rapporto di lavoro (indicare t.det o t.indet.)	retribuzione base CCNL	retribuzione di anzianità	indennità	altre retribuzioni	TOTALE lordo	Oneri riflessi (INPS-INAIL- Prev Compl- TFR)	COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER PRESTAZIONI DEDICATE ALL'APPALTO	Particolari situazioni soggettive: S=persona svantaggiata;CP=a L. 68/99;C=con causa di lavoro in atto)		
1	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	24		24	28/06/2023	t.indet.	13.175,39	158,50	840,00	2.289,64	16.463,53	5.863,88	22.327,41			
2	Comunità Valle di Non	B1	Assistente domiciliare	30		30	06/11/2023	t.indet.	15.313,67	173,40	840,00	2.938,48	19.265,55	6.861,89	26.127,44			
3	Comunità Valle di Non	D1	Personale	3		25	16/05/2025	t.det.	14.544,32	0,00	0,00	2.374,42	16.918,74	6.026,02	2.753,37			
4	Comunità Valle di Non	E1	Amministrazione	5		38	01/04/2025	t.indet.	24.828,53	0,00	1.800,00	13.258,22	39.886,75	14.206,63	7.117,55			
5	Comunità Valle di Non	D1	Coordinamento	8		8	12/09/2022	t.indet.	4.653,56	76,10	4.200,00	759,71	9.689,37	3.451,10	13.140,47			
6	Comunità Valle di Non	B1	Assistente domiciliare	24		24	20/08/2020	t.indet.	12.250,93	328,83	840,00	2.350,78	15.770,54	5.617,06	21.387,60			
7	Comunità Valle di Non	B1	Assistente domiciliare	24		24	13/07/2009	t.indet.	12.250,93	693,63	1.067,40	2.350,78	16.362,74	5.827,98	22.190,72			
8	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	27		27	01/08/2022	t.indet.	14.821,27	257,55	840,00	2.575,67	18.494,49	6.587,26	25.081,75			
9	Comunità Valle di Non	B1	Assistente domiciliare	27		27	08/03/2010	t.indet.	13.781,33	780,28	1.095,84	2.644,44	18.301,89	6.518,66	24.820,55			
10	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	30		30	26/04/2021	t.indet.	16.469,23	337,56	840,00	2.862,06	20.508,85	7.304,72	27.813,57			
11	Comunità Valle di Non	D2	Ref. Tecnica	25		35	02/09/2015	t.indet.	21.485,31	1.155,94	960,00	3.448,43	27.049,68	9.634,39	26.202,91			
12	Comunità Valle di Non	B1	Assistente domiciliare	24		24	03/03/2025	t.det.	12.250,93	0,00	840,00	2.350,78	15.441,71	5.499,94	20.941,65			
13	Comunità Valle di Non	B1	Assistente domiciliare	24		24	03/06/2025	t.det.	12.250,93	0,00	840,00	2.350,78	15.441,71	5.499,94	20.941,65			
14	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	24		24	11/09/2006	t.indet.	13.175,39	697,56	840,00	2.289,64	17.002,59	6.055,88	23.058,47			
15	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	30		30	03/04/2023	t.indet.	16.469,23	198,13	840,00	2.862,06	20.369,42	7.255,06	27.624,48			
16	Comunità Valle di Non	B1	Assistente domiciliare	30		30	04/04/2004	t.indet.	15.313,67	867,04	1.844,28	2.938,48	20.963,47	7.466,64	28.430,11			
17	Comunità Valle di Non	D1	Formazione	4		30	01/02/2021	t.indet.	17.453,63	440,90	1.920,00	2.849,37	22.663,90	8.072,29	4.098,16			
18	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	12		12	10/02/2025	t.det.	6.587,69	0,00	840,00	1.144,82	8.572,51	3.053,31	11.625,82			
19	Comunità Valle di Non	B1	Assistente domiciliare	24		24	01/10/2024	t.det.	12.250,93	41,10	840,00	2.350,78	15.482,81	5.514,58	20.997,39			
20	Comunità Valle di Non	B1	Assistente domiciliare	30		30	04/06/2018	t.indet.	15.313,67	610,14	840,00	2.938,48	19.702,29	7.017,44	26.719,73			
21	Comunità Valle di Non	D1	Coordinamento	5		10	01/12/2021	t.indet.	5.816,40	73,38	0,00	949,55	6.839,33	2.435,99	4.637,66			
22	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	21		21	16/05/2025	t.det.	11.527,42	0,00	840,00	2.003,26	14.370,68	5.118,46	19.489,14			
23	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	21		21	02/05/2025	t.det.	11.527,42	0,00	840,00	2.003,26	14.370,68	5.118,46	19.489,14			
24	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	30		30	25/09/2017	t.indet.	16.469,23	653,11	840,00	2.862,06	20.824,40	7.417,11	28.241,51			
25	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	38		38	16/05/2025	t.indet.	20.860,34	0,00	1.080,00	3.625,11	25.565,45	9.105,75	34.671,20			
26	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	30		30	01/02/2019	t.indet.	16.469,23	594,41	840,00	2.862,06	20.765,70	7.396,20	28.161,90			
27	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	30		30	09/09/2020	t.indet.	16.469,23	550,38	840,00	2.862,06	20.721,67	7.380,52	28.102,19			
28	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	24		24	01/07/2025	t.det.	13.175,39	0,00	840,00	2.289,64	16.305,03	5.807,43	22.112,46			
29	Comunità Valle di Non	B1	Assistente domiciliare	30		30	16/04/2010	t.indet.	15.313,67	867,04	840,00	2.938,48	19.959,19	7.108,95	27.068,14			
30	Comunità Valle di Non	D1	Amministrazione	5		38	17/01/2013	t.indet.	22.107,20	1.394,55	8.760,00	3.609,09	35.870,84	12.776,26	6.400,93			
31	Comunità Valle di Non	F1	Direzione	15		25	01/04/2005	t.indet.	19.473,37	1.754,57	0,00	4.724,41	25.952,35	9.243,55	21.117,54			
32	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	24		24	01/07/2013	t.indet.	13.175,39	634,03	840,00	2.289,64	16.939,06	6.033,25	22.972,31			
33	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	27		27	07/10/2024	t.indet.	14.821,27	39,62	840,00	2.575,67	18.276,56	6.509,64	24.786,20			
34	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	21		21	12/09/2022	t.indet.	11.529,51	169,53	840,00	2.003,62	14.542,66	5.179,72	19.722,38			
35	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	24		24	11/03/2024	t.indet.	13.175,39	123,28	840,00	2.289,64	16.428,31	5.851,34	22.279,65			
36	Comunità Valle di Non	C1	Operatrice Socio Sanitaria	21		21	04/12/2023	t.indet.	11.527,42	138,68	840,00	2.003,26	14.509,36	5.167,86	19.677,22			
totale				795										totale	752.330,38			